

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 14 luglio 2015, n. T00128

Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2015/2016.

Oggetto: Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2015/2016.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura Caccia e Pesca;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l'articolo 34;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

VISTE le previsioni della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: "Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale";

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente: "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 612, avente ad oggetto "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928";

VISTA la Legge di conversione, con modificazioni, n. 133/2008 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede l'istituzione dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale con le funzioni dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni;

VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla Legge 157/92 dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009" (pubblicata sul S. O. n. 138 alla GURI 25 giugno 2010 n. 146);

VISTO, in particolare, l'articolo 18 della Legge 157/1992 e successive modifiche che, al comma 1, stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia, e, al comma 2, attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i *"..... termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato..."* per le singole specie;

VISTO che la richiamata modifica alla Legge 157/1992 non ha disposto, per quanto attiene le specie di caccia e i periodi di attività venatoria, una modifica diretta al comma 1 dell'art. 18, ma l'inserimento di un nuovo comma, l'1-bis, con il previsto richiamo al divieto dell'esercizio venatorio per ogni singola specie: *"durante il ritorno al luogo di nidificazione"* (art. 1 bis lett. a) e *"durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli"* (art. 1 bis lett. b);

CONDIDERATO che i predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della l. 157/1992 dall'art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;

PRESO ATTO delle indicazioni contenute nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", documento prodotto da ISPRA e trasmesso alla Regione Lazio in data 29 luglio 2010;

TENUTO CONTO che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", chiarisce che, a prescindere dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, *"... la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Infatti, a parità di pressione venatoria, nella seconda metà dell'inverno la mortalità dovuta alla caccia tende ad essere progressivamente sempre più additiva rispetto alla mortalità naturale e non sostitutiva di questa, come può avvenire invece durante l'autunno e la prima parte dell'inverno. In altre parole se il prelievo si prolunga oltre la metà dell'inverno aumenta progressivamente la probabilità di sottrarre alla popolazione individui caratterizzati da una crescente speranza di sopravvivenza, i quali andranno a formare lo stock nidificante da cui dipende la conservazione e la produttività della popolazione stessa. Di fatto la caccia in periodo tardo invernale o addirittura all'inizio della primavera è controproducente anche per gli interessi dei cacciatori, i quali dovrebbero avere a cuore il mantenimento di popolazioni altamente produttive..."* *"...Esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio*

appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92. La data estrema del 31 gennaio per la chiusura della stagione venatoria riguardante i migratori è peraltro adottata dalla maggior parte dei paesi europei e, al di fuori dell'Europa, da paesi che hanno un approccio tecnico alla gestione della caccia, come il Canada e gli Stati Uniti.”;

CONSIDERATO inoltre che l'ISPRA, con nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto “Interpretazione del documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42””, ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che: *“rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici””;*

DATO ATTO che il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, una competenza delle Regioni, che lo emanano quindi nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra;

VISTA l'ordinanza del TAR Lazio – Sezione Prima Ter, 12.11.2010, n. 04908, che riferendosi ai pareri resi dall'ISPRA precisa, tra l'altro, che: “l'art. 7, comma 1, della l. n. 157/1992, qualifica tale istituto come “organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province”, la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere”;

CONSIDERATO, altresì, che la Regione può disporre con il calendario venatorio, sulla scorta di congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, periodi di caccia che, rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell'arco temporale massimo previsto per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 (e quindi come tali conformi alla direttiva 2009/147/CE), si discostino anche da quelli suggeriti da autorevoli istituti di ricerca e consulenza sugli uccelli selvatici, nazionali ed internazionali;

VISTA altresì, l'ordinanza n. 3866/2012 REG.PROV.CAU del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) che riferita al ricorso n. 07586/2012 Reg. RIC. promosso dalla Lega Antivivisezione Onlus, Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) e Associazione Italiana WWF contro la Regione Lazio per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del Decreto T00270 avente ad oggetto il calendario venatorio regionale e regolamento

per la stagione 2012-2013, così si esprimeva: *“Viste, con riferimento all’impugnativa del calendario venatorio regionale del precedente anno, l’ordinanza cautelare di questa sezione n. 4908/2010 nonché le sentenze nn. 2443/2011 e 8640/2012 (non appellate) e tenuto conto dei postulati ivi delineati;*

Considerato, in sede di sommaria deliberazione del gravame, propria della presente fase cautelare del giudizio, che il provvedimento impugnato appare, rispetto a quello oggetto delle pronunce sopra indicate, decisamente arricchito nella sua componente motiva e che le censure dedotte – rafforzate con la produzione difensiva della resistente amministrazione – non appaiono manifestamente fondate al punto da giustificare la sospensione interinale dell’atto avversato;”.

VISTA la Sentenza n. 09844/2013 REG.PROV.COLL del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Ter sul ricorso numero di registro generale 7586 del 2012 Reg.RIC, proposto da: Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale (LAV), Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC), Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (WWF) Onlus Ong, per, l’annullamento del decreto T00270 avente ad oggetto il calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2012/2013, che vista, tra l’altro, la memoria depositata il 17 ottobre 2013 con la quale le ricorrenti hanno dichiarato di non aver più interesse al ricorso stesso, definitivamente pronunciando sul ricorso lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

VISTA la Sentenza n. 01845/2014 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Ter sul ricorso numero di registro generale 8268 del 2013, proposto da: Lega Antivivisezione ONLUS Ente Morale (LAV), Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC), Associazione Italiana World Wide Fund for Nature (WWF) ONLUS ONG, Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) ONLUS; Lega Italiana Protezione degli Uccelli (LIPU) Birdlife Italia ONLUS e Legambiente ONLUS per l’annullamento, previa sospensiva dell’efficacia, del Decreto del Presidente della Regione Lazio T00163 del 03.07.2013, avente ad oggetto “Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2013/2014”, che ha rigettato il ricorso stesso ritenendolo infondato, in relazione a tutti i profili di censura dedotti;

PRESO ATTO che il corpo motivazionale del calendario della stagione venatoria 2015-2016 riprende ed incrementa i contenuti motivazionali del calendario della stagione 2013-2014;

TENUTO CONTO che la direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell’Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

CONSIDERATO che l’art. 7 della direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui: *“In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale”* ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l’art. 18 della legge n. 157 del 1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva n. 2009/147/CE,

standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis Corte Costituzionale sent. n. 233 del 2010);

VISTO il documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU” elaborato dal Comitato Ornithologica, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 che riporta indicazioni di massima specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione pre-nuziale e che afferma tra l'altro- *“In generale, l'inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell'Unione europea, importanti sono: l'analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione pre-nuziale è basato sulle statistiche relative alle POPOLAZIONI e non ai singoli uccelli”*;

VISTA la “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria; con particolare riferimento ai paragrafi 2.4.25, 2.7.2 e 2.7.10;

VISTE, in particolare, le previsioni di applicazione delle indicazioni di cui al punto 2.7 (“analisi delle sovrapposizioni”) del documento da ultimo richiamato;

CONSIDERATO, inoltre, che in base ai sopra riferiti documenti, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione pre-nuziale è considerata una sovrapposizione “teorica” o “potenziale” (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione “reale”;

OSSERVATO al riguardo che se tali asserzioni fossero inoppugnabili, non si potrebbe comprendere come in diversi Stati membri si continuino a tollerare per alcune specie addirittura sovrapposizioni per più decadi. Emblematico, in tal senso, il caso del colombaccio (cfr. la “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE (ora 2009/147/CE) sulla conservazione degli uccelli selvatici” della Commissione europea) per il quale si verifica una sovrapposizione in 13 Stati membri (fino a 15 decadi in Irlanda);

VISTA la nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: “Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013 ...” che riferendosi alla suddetta Guida riporta: *“...tale documento non ha una valenza normativa, costituendo semplicemente uno strumento con il quale si è inteso, da parte della Commissione Europea, fornire “maggiori chiarimenti in ordine alle disposizioni della direttiva relativa alla caccia” nel rispetto dei principi di conservazione posti dalla stessa.”*;

RILEVATO, altresì, che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione pre-nuziale, circostanza

questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia;

CONSIDERATO che la Guida Interpretativa della direttiva 2009/147/CE, al paragrafo 2.7.10, poiché esiste la circostanza che varie regioni di un singolo stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai KC nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale;

VISTO il documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" prodotto dall'ISPRA gennaio 2009;

RILEVATO che le indicazioni dell'ISPRA sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori, contenute nella Guida ai Calendari venatori..., (categorie SPEC) sono direttamente le conclusioni solo dell'ente BirdLifeInternational, e non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente UE, che infatti analizza tutti i dati scientifici disponibili prima di definire lo stato di conservazione delle diverse specie e sottoporle successivamente ai Piani di Gestione Internazionali, valutato che la situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori vada stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLifeInternational;

VISTE le indicazioni tecniche fornite dalle Province per la formulazione del calendario venatorio annuale e dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (CTFVR), nella seduta del 08.05.2015;

VISTA la nota prot. n. 263526/GR/04/21 del 14/05/2015 con la quale la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca ha provveduto a trasmettere all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale il progetto di calendario venatorio 2015/2016 per l'acquisizione del previsto parere consultivo;

VISTO il parere consultivo sul progetto di calendario venatorio 2015/2016 sottoposto a valutazione rilasciato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e inviato con nota n. 26810/T-A 11 del 18/06/2015;

CONSIDERATO necessario, prima della formale approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione 2015/2016, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato 1, procedere ad una disamina analitica del contenuto del citato parere consultivo e degli orientamenti che vengono assunti dall'Amministrazione regionale nel recepire o meno le indicazioni formulate dall'ISPRA;

DATO ATTO che nell'ambito di detto parere l'ISPRA ha rappresentato una sostanziale condivisione in ordine all'impostazione del calendario prospettata dall'Amministrazione regionale, fatte salve valutazioni articolate su elementi del progetto di calendario venatorio che a parere dello stesso non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico, in quanto sulla base del proprio documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42", *"Le modalità indicate nella proposta di calendario venatorio in esame per il prelievo venatorio di diverse specie non risultano coerenti con*

quanto indicato nel suddetto documento e non sono condivisibili da parte di questo Istituto che, pertanto, esprime parere sfavorevole alla loro adozione”;

DATO ATTO della genericità di detto riscontro iniziale (da interpretarsi evidentemente sulla base dei contenuti della Guida per la stesura dei calendari venatori) si osserva preliminarmente quanto segue.

La parte di osservazioni critiche che si possono “dedurre” a carico di specie stanziali quali lepre, fagiano, ecc. non risultano in alcuna misura rapportate (proprio perché l’ISPRA si limita a richiamare la Guida messa a disposizione delle Amministrazioni regionali) alle realtà territoriali ed ambientali della Regione Lazio, tra l’altro, assumono particolare importanza le strategie di pianificazione faunistico-venatoria assunte dall’Amministrazione regionale e dalle Amministrazioni provinciali con i rispettivi Piani faunistico-venatori e le strategie gestionali assunte dagli Ambiti Territoriali di Caccia. Premesso che è la stessa legge quadro nazionale (art. 18, comma 2 della Legge n. 157/92) a prevedere, in particolare, la valutazione dell’adeguatezza dei Piani faunistico-venatori nell’ambito delle istruttorie sottese all’approvazione dei calendari venatori, con particolare riferimento proprio alle ipotesi di “scostamento” dagli archi temporali fissati dalla legge quadro nazionale. Per le specie stanziali l’ISPRA, nel suggerire archi temporali diversi da quelli stabiliti dall’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92, dovrebbe produrre indicazioni motivatamente rapportate alle singole realtà provinciali e regionali, a tal fine ricorrendo anche a monitoraggi di supporto, e ciò in quanto per le specie stanziali la valutazione dei fondamentali parametri biologici ed ambientali (aree di rifugio; produttività delle zone di ripopolamento; tipologia di agricoltura; disponibilità di fonti alimentari; velocità di accrescimento e maturazione dei soggetti giovanili; esistenza o meno di popolazioni che si riproducono in natura; attività di ripopolamento; ecc.) consentono di formulare indirizzi gestionali basati su più solide istruttorie tecnico-scientifiche e quindi di pervenire ad una ottimizzazione, sotto i profili biologici, delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria, e ciò soprattutto nel momento in cui si ritenga di suggerire uno scostamento dagli archi temporali fissati dal più volte richiamato art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92;

RITENUTO che la soluzione migliore sarebbe che l’ISPRA producesse studi e monitoraggi con la massima articolazione a livello regionale, in modo tale che le proprie indicazioni gestionali (che nel caso delle specie stanziali devono derivare da una verifica “in loco” del dispiegarsi temporale dei cicli biologici) risultino maggiormente “fruibili” in sede di istruttoria condotta a livello regionale ai fini dell’approvazione del calendario venatorio. Sempre con riferimento alle specie stanziali, si evidenzia come il parere dell’ISPRA purtroppo non riferisca in ordine a quali specifici studi condotti a livello territoriale viene fatto riferimento, impedendo anche per tale via all’Amministrazione regionale di “cogliere”, del parere acquisito, il grado di applicabilità alla realtà della Regione Lazio;

TENUTO CONTO che gli ultimi dati sull’avifauna acquatica svernante nel Lazio raccolti nel volume “*Brunelli M., Corbi F., Sarrocco S., Sorace A. (A Cura Di), 2009. L’avifauna Acquatica Svernante Nelle Zone Umide Del Lazio. Edizioni Arp (Agenzia Regionale Parchi), Roma - Edizioni Belvedere, Latina, 176 Pp.*”, rilevano un incremento numerico per tutte le specie cacciabili della famiglia Anatidae ad eccezione del Codone (*Anas Acuta*), per il quale comunque il leggero decremento non è imputabile, secondo la letteratura scientifica, al prelievo venatorio ma probabilmente a modifiche dell’habitat e a cattura nei luoghi di svernamento africani. (*Hagemeijer, EJM and Blair MJ (eds), The EBCC Atlas of European Breeding Birds: their distribution and abundance, 1997 T and AD Poyser, London*);

ATTESO che la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;

PRESO ATTO che L'ISPRA nell'ambito del suddetto parere evidenzia che le modalità indicate nella proposta di calendario venatorio in esame per il prelievo venatorio di diverse specie non risultano coerenti con quanto indicato nel documento Guida per la stesura dei calendari venatori e quindi non condivisibili da parte dell'Istituto che, pertanto, esprime parere sfavorevole alla loro adozione. In particolare evidenzia:

- apertura della caccia a Fagiano, Quaglia, Colombaccio, Alzavola, Canapiglia, Germano reale, Marzaiola, Mestolone, Codone, Fischione, Moriglione, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Beccaccino, Frullino e Pavoncella al 20 settembre anziché al 1° di ottobre;
- per Merlo e Tortora la caccia per tutto il mese di settembre dovrebbe essere consentita per un massimo di 3 giornate complessive, esclusivamente nella forma d'appostamento e con un carniere giornaliero massimo di 5 capi per cacciatore;
- caccia a Ghiandaia, Gazza e Cornacchia grigia dal 20 settembre al 1° ottobre in forma vagante e/o da appostamento, anziché esclusivamente da appostamento.
- chiusura della caccia a Alzavola, Canapiglia, Germano reale, Marzaiola, Mestolone, Codone, Fischione, Moriglione, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Beccaccino, Frullino, Pavoncella al 31 gennaio, anziché al 20 gennaio;
- chiusura della caccia al Fagiano al 31 dicembre, anziché al 30 novembre. L'eventuale prolungamento della caccia per il Fagiano oltre il 30 novembre dovrebbe essere subordinato alla verifica dello status locale delle popolazioni e alla predisposizione di piani di prelievo;
- chiusura della caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena il 20 gennaio, anziché il 10 gennaio;
- chiusura della caccia alla Beccaccia al 20 gennaio, anziché al 31 dicembre;
- possibilità di esercitare la caccia al Colombaccio dal 1° gennaio e a Ghiandaia, Gazza e Cornacchia grigia dal 21 gennaio in forma vagante e/o da appostamento, anziché esclusivamente da appostamento;
- dal 21 gennaio, l'attività venatoria dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Inoltre, considerando che tale periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci rupicoli, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli;
- per Gazza, Ghiandaia e Cornacchia grigia, per le quali è prevista la possibilità di apertura sia anticipata che posticipata della caccia, si raccomanda il rispetto dell'arco temporale massimo consentito ai sensi della legge n. 157/92, art. 18, comma 2;
- limite di carniere stagionale per l'Allodola fissato in 100 capi anziché 50 capi;

PRESO ATTO che L'ISPRA ritiene non condivisibile la scelta di consentire la caccia a tortora e merlo nel mese di settembre in forma vagante, ritenendo preferibile in detto periodo e per dette specie la sola forma da appostamento, si evidenzia innanzitutto l'assenza di motivazioni a sostegno

di detta valutazione. Probabilmente l'ISPRA ritiene che la caccia vagante nel mese di settembre crei disturbo alla fauna stanziale;

RITENUTO di non dover aderire alla posizione dell'ISPRA in quanto non è dato conoscere studi che attestino, per la realtà della Regione Lazio, l'inadeguatezza degli archi temporali definiti dall'art. 18 della Legge n. 157/92;

RITENUTO opportuno fornire indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alle scelte che hanno indotto l'Amministrazione Regionale a fissare le date di apertura e chiusura dell'attività venatoria, ed in particolare esplicitarle per ogni singola specie come di seguito riportato:

Quaglia (*Coturnix coturnix*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 ottobre 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico"*;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 settembre), è compatibile con la data di apertura della caccia a tale specie;
- L'ISPRA, a pag. 26 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia l'ISPRA considera opportuno il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre, poiché questa specie dovrebbe essere cacciata in forma vagante con il cane, pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante fauna non oggetto di prelievo nello stesso periodo per la presenza di giovani ancora alle dipendenze dai genitori";

Si evidenzia che la Guida nulla riferisce in ordine ad una diversa data di chiusura della caccia che possa essere suggerita per la specie quaglia in termini restrittivi rispetto a quanto stabilito dall'art. 18 della Legge n. 157/92. Ciò precisato, in ossequio al principio di precauzione si dispone la chiusura al 31 ottobre in recepimento del parere ISPRA stagione 2013/2014.

Tortora (*Streptopelia turtur*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 ottobre 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo*

anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della Legge n. 157/92, può essere ritenuto accettabile”;

- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;

Si evidenzia che la Guida nulla riferisce in ordine ad una diversa data di chiusura della caccia che possa essere suggerita per la specie tortora in termini restrittivi rispetto a quanto stabilito dall'art. 18 della Legge n. 157/92. Ciò precisato, in ossequio al principio di precauzione si dispone la chiusura al 31 ottobre in recepimento del ISPRA stagione 2013/2014.

Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 dicembre 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- è stata considerata anche opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale per evitare che si verifichino eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie;
- l'ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *“il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna”.*

Fagiano (*Phasianus colchicus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 dicembre 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale: lepre e fagiano con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- il prelievo venatorio di questa specie nel mese di dicembre, risulta compatibile con il periodo di riproduzione indicato nel documento “Key Concepts”;
- sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall'ISPRA, ha limitato il carniere stagionale a numero dieci capi, quindi verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- il prelievo nel mese di gennaio è consentito soltanto nelle aziende faunistico venatorie, secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia, nelle aziende agri-turistico venatorie e nelle aree oggetto di interventi di gestione secondo le previsioni di piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalla Provincia, condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di popolazioni in grado di garantire il prelievo stesso;
- le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura a tale specie;

- la posticipazione dell'apertura al 1° ottobre, suggerita dall'ISPRA, comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.

Merlo (*Turdus merula*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 dicembre 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- Il Merlo è specie nidificante, parzialmente sedentaria, nella penisola, in Sardegna, Sicilia e in numerose isole minori. La popolazione nidificante complessiva è stimata in 2.000.000-5.000.000 di coppie, con tendenza alla stabilità o all'incremento locale. L'Italia viene raggiunta regolarmente da popolazioni migratrici e svernanti provenienti da altri Paesi europei.
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" (seconda decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie.

Alzavola (*Anas crecca*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione ;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (1 decade di settembre) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2) poiché è considerata una sovrapposizione "teorica" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione);
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la presenza delle suddette aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli (2.6.22);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di dieci capi.

- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre, imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre e riportata nel calendario venatorio;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio è consentita solo nei giorni di giovedì e domenica.

Beccaccino (*Gallinago gallinago*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" (1 decade di febbraio) è compatibile con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi.
- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre, imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre e riportata nel calendario venatorio;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio è consentita solo nei giorni di giovedì e domenica.

Canapiglia (*Anas strepera*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (3 decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2) poiché è considerata una sovrapposizione "teorica" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione);
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività

venatoria alle specie di cui trattasi;

- la presenza delle suddette aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli (2.6.22);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre, imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre e riportata nel calendario venatorio;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio è consentita solo nei giorni di giovedì e domenica.

Codone (*Anas acuta*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la presenza delle suddette aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli (2.6.22);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- del fatto che il Codone non nidifica in Italia se non eccezionalmente e con un numero di coppie del tutto trascurabile (pag. 18 della Guida);
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di

caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre, imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre e riportata nel calendario venatorio;

- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio è consentita solo nei giorni di giovedì e domenica.

Fischione (*Anas penelope*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la presenza delle suddette aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli (2.6.22);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di dieci capi;
- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre, imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre e riportata nel calendario venatorio;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio è consentita solo nei giorni di giovedì e domenica.

Folaga (*Fulica atra*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (3 decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2) poiché è considerata una

sovrapposizione “teorica” (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione);

- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di dieci capi;
- la problematica evidenziata dall’ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre, imposizione recepita nell’Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre e riportata nel calendario venatorio;
- l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio è consentita solo nei giorni di giovedì e domenica.

Frullino (*Lymnocryptes minimus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell’adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- la problematica evidenziata dall’ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre, imposizione recepita nell’Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre e riportata nel calendario venatorio;
- l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio è consentita solo nei giorni di giovedì e domenica.

Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (3 decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide con l’inizio della terza decade di febbraio;
- la gallinella d’acqua è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;

- ha scelto, a maggior tutela degli altri rallidi, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre, imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre e riportata nel calendario venatorio;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio è consentita solo nei giorni di giovedì e domenica.

Germano reale (*Anas platyrhynchos*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento;
- nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" al paragrafo 2.7.12, si prevede quale valore aggiunto, l'uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia Anatidae, consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del germano reale;
- le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 evidenziano come "La scelta migliore consiste dunque nell'uniformare la data di chiusura della caccia al germano reale con quella di altri anatidi, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti." senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Và tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa";*
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività

venatoria alle specie di cui trattasi;

- la presenza delle suddette aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli (2.6.22);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di dieci capi.
- il Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, relativo alle misure limitative da adottarsi nelle ZPS, non prevede per il Germano reale l'apertura posticipata al 1° ottobre imposta invece per le altre specie di anatidi.
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 è consentito solo nei giorni di giovedì e domenica.

Marzaiola (*Anas querquedula*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (2 decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" (1 decade di febbraio) è compatibile con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la presenza delle suddette aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli (2.6.22);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre, imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre e riportata nel calendario venatorio;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio è consentita solo nei giorni di giovedì e domenica.

Mestolone (*Anas clypeata*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la presenza delle suddette aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli (2.6.22);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre, imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre e riportata nel calendario venatorio;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio è consentita solo nei giorni di giovedì e domenica.

Moriglione (*Aythya ferina*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (1 decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la presenza delle suddette aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio

venatorio per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli (2.6.22);

- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre, imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre e riportata nel calendario venatorio;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio è consentita solo nei giorni di giovedì e domenica.

Pavoncella (*Vanellus vanellus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (3 decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- i dati derivanti dai censimenti invernali degli uccelli acquatici coordinati dall'Ispra dimostrano un incremento consistente della popolazione svernante in Italia (Baccetti e Al. 2002) e, i dati più aggiornati riferiti alla regione Lazio (Brunelli M., Corbi F., Sarrocco S., Sorace A. (a cura di), 2009. L'avifauna acquatica svernante nelle zone umide del Lazio. Edizioni ARP (Agenzia Regionale Parchi), Roma - Edizioni Belvedere, Latina, 176 pp) dimostrano un incremento della popolazione svernante;
- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre, imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre e riportata nel calendario venatorio;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio è consentita solo nei giorni di giovedì e domenica.

Porciglione (*Rallus aquaticus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide con l’inizio della terza decade di febbraio;
- il porciglione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha scelto, a maggior tutela degli altri rallidi, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi.
- la problematica evidenziata dall’ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre, imposizione recepita nell’Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre e riportata nel calendario venatorio;
- l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio è consentita solo nei giorni di giovedì e domenica.

Volpe (*Vulpes vulpes*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- l’ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: “I metodi di stima delle popolazioni sono ben conosciuti e standardizzabili, ma vengono applicati solo in relativamente poche realtà locali e sono finalizzati a modulare le attività di controllo numerico piuttosto che il prelievo venatorio. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Le attività di controllo della Volpe, condotte dagli enti gestori ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 157/92, sono in grado di condizionare la consistenza e la dinamica delle popolazioni solo in casi limitati, ove si concentrano in maniera intensa e su aree di piccole dimensioni”;
- per limitare il disturbo alle altre specie, nel mese di gennaio l’uso dei cani da seguita, per la caccia alla volpe, è consentito soltanto a squadre autorizzate dalle Province esclusivamente nei territori ove è consentita la caccia in forma programmata o a gestione privata e non interessati dalle azioni di immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

Lepre europea (*Lepus europaeus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 6 dicembre 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la Lepre europea (*Lepus europaeus*) è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria “Least Concern” della lista rossa IUCN;

- lo stato di conservazione della Lepre europea (*Lepus europaeus*) sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato dalle province attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti; comunque, le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura della caccia a tale specie; le Province, inoltre accertato lo *status* locale delle popolazioni di lepre europea (*Lepus europaeus*), a seguito di censimenti e/o stime d'abbondanza, possono ridurre il carniere stagionale.
- a maggior tutela della specie ha previsto una chiusura anticipata all'6 dicembre, ha limitato il carniere giornaliero a non più di un capo e il carniere stagionale a non più di cinque capi, quindi verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie Lepre europea (*Lepus europaeus*) come suggerito dall'ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre-ottobre (come si rileva dal grafico "*Fenologia delle nascite nella lepre europea*" incluso nel parere ISPRA 2013) si verificano meno del 5 percento delle nascite;
- unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale: lepre e fagiano con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- da ultimo, non è da sottacere che le regioni limitrofe, con le quali tradizionalmente esiste un marcato interscambio dei cacciatori, prevedono per tale specie la data di apertura alla terza domenica di settembre, coincidente con l'apertura generale della caccia. Nella gestione pratica qualora si prevedesse una apertura posticipata della caccia alla lepre nel territorio della Regione Lazio si verificherebbe una maggiore pressione venatoria su detta specie dovuta allo spostamento dei cacciatori residenti nelle regioni limitrofe che avrebbero l'opportunità di effettuare, di fatto, una seconda apertura alla lepre (prima apertura sul proprio territorio, seconda sul territorio della Regione Lazio);
- le Province escludono il ripopolamento artificiale della lepre europea (*Lepus europaeus*) nelle aree occupate dalla lepre italiana (*Lepus corsicanus*) di cui vi è prova scientifica, validata da parte dell'ISPRA.

Allodola (*Alauda arvensis*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- Nel documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza per questa specie nel nostro Paese non è segnalato. L'inizio della migrazione prenuziale previsto dal documento "Key Concepts" corrisponde al 20 febbraio (3° decade di febbraio).
- nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza medio-bassa, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carniere realizzati. Tale condizione non è ancora attuata in Italia e pertanto, seguendo il principio di precauzione, si rende opportuno stabilire un carniere prudenziale, in attesa di poter formulare limiti di prelievo supportati dalle suddette statistiche.
- la fenologia e lo stato di conservazione di questa specie consigliano di evitare un prelievo venatorio a carico della popolazione nidificate in Italia prima dell'arrivo dei contingenti in

migrazione, oltre che protratto durante l'inverno pertanto ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: *“considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre”*.;

- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di dieci capi e il carniere annuale a non più di cento capi; considerando altresì che il prelievo venatorio posticipato al 1 ottobre vada ad incidere in massima parte sulle popolazioni migratrici provenienti dai contingenti dell'est Europa considerati stabili (SCEBBA S., G.I.L. NAPOLI - PROGETTO ALAUDA 2000-Indagine sulla migrazione autunnale sulla piana del Volturno (Caserta) in base all'attività di inanellamento: autunno 1998-2007).

Beccaccia (*Scolopax rusticola*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2015 al 20 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” è individuata nella seconda decade di gennaio;
- la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key Concepts” è consentita dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” (paragrafo 2.7.2) poiché è considerata una sovrapposizione “teorica” (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione);
- ha inserito un limite di prelievo giornaliero pari a 2 capi ed un limite di prelievo stagionale pari a 20 capi, inferiore al limite suggerito dall'ISPRA rispettivamente di 3 e 20 capi;
- la caccia inizia alle ore 8.00 e termina mezzora prima rispetto agli orari previsti dal calendario per le altre specie; ciò al fine di contrastare in modo ancor più efficace la pratica, peraltro vietata, della “posta” mattutina e serale;
- è stata introdotta la disposizione che obbliga il cacciatore ad annotare immediatamente il capo abbattuto (disposizione che normalmente è riservata alle specie stanziali);
- l'ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” per questa specie rileva: “Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra febbraio e la metà di aprile...;
- il territorio della Regione Lazio non è generalmente interessato dalla condizione “ondata di gelo”, fattore climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento, infatti il Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato dall'ISPRA, stabilisce i seguenti criteri per la definizione di “ondata di gelo”:
 - brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
 - temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
 - temperature minime giornaliere molto basse;
 - temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
 - estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
 - durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni.

Cesena (*Turdus pilaris*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2015 al 20 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- La Cesena è parzialmente sedentaria e nidificante sulle Alpi, ove si stima una popolazione di 5.000-10.000 coppie, tendente all'incremento negli anni '70-'80 e caratterizzata da una situazione attuale di stabilità o di fluttuazione a livello locale. L'Italia viene raggiunta da popolazioni migratrici e svernanti provenienti da altri Paesi europei e dall'Asia centro-occidentale.
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- i dati riportati nella pubblicazione ISPRA Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. 632 pp, a pag. 222, nella tabella delle ricatture estere in Italia evidenziano che fra la prima e la seconda decade di gennaio non ci sono differenze nella percentuale di ricatture, mentre una leggera diminuzione si verifica nella terza decade, e una ripresa si ha nella prima decade di febbraio coincidente verosimilmente con l'inizio della migrazione prenuziale;
- nei dati contenuti nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Editoriale Olimpia in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e aree euring, si indica come il mese di febbraio sia il mese, di quelli interessati dalla migrazione prenuziale, con il più alto numero di ricatture coincidente presumibilmente con il picco massimo della migrazione che ha il suo inizio (come descritto dall'autore) per i suoi contingenti provenienti dalle aree nordiche in anticipo rispetto a quelli dell'Europa centrale, che si mantengono nei luoghi di svernamento più a lungo (tutto febbraio); da ciò si può evincere che movimenti migratori iniziali possono essere ricondotti alla prima decade di febbraio (FEB 1), dato che per i due gruppi le presenze si mantengono costanti per tutto gennaio e da febbraio si registra un calo marcato a carico delle popolazioni nordiche;
- nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) "Licheri D., Spina F., 2002 – Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208", gli autori affermano a pag.108 : "*A fronte di un calo marcato nelle catture tra dicembre e gennaio, un successivo aumento si osserva nella terza decade di gennaio, con totali che scendono progressivamente fino ad aprile*";
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta (pag.146): "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo.";
- la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti gli otto lavori, citati alle pagg. 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale

prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

Anche se tecnicamente si può ritenere sostenibile per la specie cesena una chiusura della caccia al 31 gennaio la Regione Lazio, valutato l'invito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine di scongiurare la chiusura negativa del caso EU- PILOT 6955/14/ENVI ed il conseguente avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea, ha scelto in via prudenziale di anticipare al 20 gennaio 2015 la chiusura della caccia a tale specie. Per omogeneità ha scelto di unificare la data di chiusura della caccia al 20 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi.

Colombaccio (*Columba palumbus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- In Italia il Colombaccio nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, ma con distribuzione frammentata. Si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali. E' stimata una popolazione di 40.000-80.000 coppie. Il colombaccio migra regolarmente attraverso l'Italia ed è presente anche come svernante, con una popolazione probabilmente superiore ai 500.000 individui.
- Il Colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati in Italia. Va inoltre osservato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre.
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- il colombaccio è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di dieci capi.

Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la cornacchia grigia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di

incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile”.

Gazza (*Pica pica*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la gazza è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l’ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: *“Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile”.*

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l’ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: *“Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile”.*

Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2015 al 20 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- il Tordo bottaccio è specie nidificante (estiva) sulle Alpi, più scarsa e localizzata sugli Appennini, parzialmente sedentaria, con una popolazione complessiva stimata in 100.000-300.000 coppie e tendenza alla stabilità o ad incrementi locali. L’Italia viene raggiunta regolarmente da popolazioni migratrici e svernanti provenienti da altri Paesi europei.
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;

- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: *“considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre”*.
- come riportato nel paragrafo 2.7.10 della “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” se si verifica una sovrapposizione dei periodi caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi;
- i dati riportati dalla pubblicazione “Il tordo bottaccio *Turdus philomelos* a Castel Fusano – RNSLR – (Roma) status e fenologia. (S. De Vita & M. Biondi). 15° Convegno Italiano di Ornitologi. Cervia 21-25 settembre 2011, in stampa.” che ha effettuato un monitoraggio di un area campione (Castel Fusano) sul litorale laziale durata 11 anni, e che riporta: “Localmente la fase di migrazione prenuziale avviene a partire dalla III decade di febbraio con numeri ancora modesti per arrivare ad un picco tra la I e la II decade di marzo (68.7 ind. medi DS = 12) con buone presenze fino alla I decade di aprile per affievolirsi fino alla II decade ed esaurirsi poi entro la fine di aprile (nessun individuo è stato avvistato durante la III decade di aprile). Rispetto all'andamento stagionale delle riprese italiane di soggetti inanellati all'estero (n 1.272) (Volponi e Spina, 2008) l'area, pur manifestando un andamento migratorio post-riproduttivo sostanzialmente sovrapponibile, sembrerebbe divergere dai dati nazionali specialmente durante la stagione invernale che evidenzia invece picchi invernali a partire dalla III decade di gennaio da noi localmente non riscontrati”;
- i dati del “Programma di Studio Degli Uccelli di Interesse Venatorio Nel Lazio” - Relazione Conclusiva a Cura Di Dott. M. Sacchi, Dott. S. Volponi, Dott. F. Spina INFS 2006, in base all'analisi delle catture in quattro punti della regione Lazio tra cui uno ubicato nell'isola di Ventotene (quindi frequentata quasi esclusivamente da esemplari in migrazione) confermano che, pur non essendo attivo l'inanellamento nelle prime 4 pentadi di gennaio, e dato lo scarso numero di soggetti inanellati nella pentade 5 (2 esemplari) e 0 nella pentade 6, un movimento di migrazione prenuziale seppur minimo si verifica a partire dalla pentade 7 (FEB 1) per poi scemare e iniziare a crescere nuovamente in modo rilevante dalla pentade 10 (probabile reale inizio della migrazione prenuziale), come confermato dalle affermazioni che gli stessi autori riportano nella scheda descrittiva del tordo bottaccio presente nello studio: *“Le popolazioni migratrici sono di passo da fine settembre a novembre e in febbraio-marzo”*;
- i dati forniti dall'INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione “Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994” Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999, evidenziano, come riportato nel testo, che *“...il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio.”* (pag. 183);
- nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) “Licheri D., Spina F., 2002 – Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208”; gli autori affermano a pag.111: *“I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile”*;
- nei dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione “Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma, a pag. 228 si afferma: *“La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall'andamento dell'indice d'abbondanza”*;

- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, *Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese*; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring, si rileva come mese massimo di ricatture il mese di Febbraio (Pag.73 fig. 7), il cui inizio coincide con l'inizio della migrazione prenuziale, come per altro ribadito dallo stesso autore a pag 20 : *"In tutto il mese di Febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in Marzo seppur in tono minore"*;
- la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; nei sedici lavori citati alle pagg. 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre lavori viene individuato l'inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio;
- nei dati riportati nella pubblicazione Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: *"Movimenti tra metà settembre-novembre (max. fine settembre-inizio novembre picchi prima-seconda decade di ottobre), con anticipi da metà agosto e ritardi fino a metà dicembre, e tra metà febbraio-aprile (max. marzo-metà aprile), con anticipi da inizio febbraio e ritardi fino a inizio maggio"*.

Anche se tecnicamente si può ritenere sostenibile per la specie tordo bottaccio una chiusura della caccia al 31 gennaio la Regione Lazio, valutato l'invito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine di scongiurare la chiusura negativa del caso EU- PILOT 6955/14/ENVI ed il conseguente avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea, ha scelto in via prudenziale di anticipare al 20 gennaio 2015 la chiusura della caccia a tale specie. Per omogeneità ha scelto di unificare la data di chiusura della caccia al 20 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi.

Tordo sassello (*Turdus iliacus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2015 al 20 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- il Tordo sassello non nidifica nel nostro Paese se non in modo raro ed occasionale (area alpina). L'Italia viene raggiunta da popolazioni migratrici e svernanti provenienti da altri Paesi europei e dall'Asia occidentale;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: *"considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre"*.
- i dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione " Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. pag 238", evidenziano nella terza decade di gennaio un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l'inizio della migrazione prenuziale;
- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, *Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese*; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring (Pag. 81 tab. 15), si rileva una sostanziale parità delle stesse nei

mesi di Gennaio e Febbraio. In base ad un'analisi particolareggiata si afferma : “*Tra la seconda metà di Febbraio e la prima di Marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in Aprile sono del tutto assenti*” (pag 30);

- nei dati riportati nella pubblicazione Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare (Pag 31): “*Movimenti tra fine settembre-inizio dicembre (max. fine ottobre-novembre), con anticipi da metà settembre e ritardi a metà dicembre, e tra febbraio-aprile (max febbraio-inizio marzo) con anticipi da fine gennaio*”;
- l'ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” per questa specie riporta (pag.158): “Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione prenuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.”;
- la bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti i dieci lavori, citati alle pagg. 47-48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- i dati riportati in "Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 - *Redwing Turdus iliacus migration in Italy: an analysis of ringing recoveries*. Ringing and migration, 20", dove in riferimento all'inizio della migrazione prenuziale, in base ad un'analisi delle catture e delle ricatture, gli autori rilevano che la specie abbandona l'Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr.Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von Blotzheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Oliosio 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981)”;;
- per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.

Anche se tecnicamente si può ritenere sostenibile per la specie tordo sassello una chiusura della caccia al 31 gennaio la Regione Lazio, valutato l'invito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine di scongiurare la chiusura negativa del caso EU- PILOT 6955/14/ENVI ed il conseguente avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea, ha scelto in via prudenziale di anticipare al 20 gennaio 2015 la chiusura della caccia a tale specie. Per omogeneità ha scelto di unificare la data di chiusura della caccia al 20 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi.

Cinghiale (*Sus scrofa*):

la Regione Lazio considerata l'espansione della specie e il conseguente aumento dei danni alle colture agricole intende consentire il prelievo nel periodo 1 novembre 2015 – 31 gennaio 2016 e prevedere che: le Province, nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 34, comma 13, della L. R. n. 17/1995, possano anticipare l'esercizio venatorio alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) a partire dal 1 ottobre 2015 compreso, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 commi 1 e 2 della Legge n.157/1992.

- l'articolo 18 commi 1 e 2 legge 157/92, prevede il periodo 1 novembre-31 gennaio con la possibilità di anticipare al 1 ottobre nel rispetto dell'arco temporale;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il periodo di caccia previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per questa specie, se la caccia viene praticata in battuta o braccata".

Starna (*Perdix perdix*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2015 al 30 novembre 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la Regione Lazio ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA: *"Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento Key Concepts" (3° decade di settembre)*";
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di un capo e il carniere stagionale a non più di cinque capi, quindi verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- a maggiore protezione della specie, recependo le indicazioni dell'ISPRA, ha limitato fortemente le aree dove è possibile il prelievo, infatti la caccia alla starna è possibile:
 - nelle aree ove le Province accertano l'avvenuta stabilizzazione di popolazioni reintrodotte e, attraverso un costante monitoraggio, dimostrino la sostenibilità del prelievo venatorio, che comunque non deve superare il 15% della consistenza autunnale stimata, anche in relazione con il successo riproduttivo annuale di ogni popolazione ed il relativo piano di conservazione;
 - nelle aree oggetto di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani di prelievo proposti dagli Ambiti Territoriali di Caccia o dalle Aziende Faunistico Venatorie approvati dalla Provincia, condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di densità comunque in grado di garantire la sostenibilità del prelievo stesso,
 - la caccia alla starna è comunque vietata nelle aree con attuale presenza di residue popolazioni ancora capaci di autoriprodursi (compresa una fascia di rispetto circostante di circa 10 km, da prevedersi anche nel caso in cui la medesime popolazioni siano localizzate entro il perimetro di aree protette), nonché nelle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzati alla costituzione di popolazioni stabili, fino ad avvenuta stabilizzazione;

CONSIDERATO che l'ISPRA suggerisce: "Dal 21 gennaio, l'attività venatoria dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Inoltre, considerando che tale periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci rupicoli, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli;

RITENUTO che il disturbo agli anatidi lamentato sia del tutto relativo in quanto la stragrande maggioranza dei prelievi aventi per oggetto gli anatidi medesimi avviene in zona vallivo-lagunare, in un contesto ove la caccia specialistica appunto agli acquatici è sostanzialmente realizzata in via esclusiva e dove, proprio al fine di favorire l'arrivo e la sosta di detta fauna, non si realizza da parte

dei cacciatori alcuna ulteriore tipologia di caccia. Per quanto riguarda il presunto disturbo all'inizio dell'attività riproduttiva dei rapaci rupicoli, si ritiene che il numero di giornate consentite tra il 21 ed il 31 gennaio (che non possono essere superiori a tre giornate settimanali, o a due in territori ricadenti in ZPS, in ossequio a quanto disposto dal calendario venatorio) non determini un impatto significativo;

PRESO ATTO che il mantenimento dell'attuale data di chiusura della caccia (fine gennaio) appare accettabile in funzione della necessità di adottare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie, nell'ambito del gruppo degli anatidi, poiché il disturbo originato dall'attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano stormi polispecifici e frequentano ambienti aperti. Da ciò l'opportunità di concentrare l'attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie ("Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", a cura di Barbara Franzetti e Silvano Toso, gennaio 2009);

PRESO ATTO che le date sopra riportate non individuano chiusure differenziate per il gruppo dei tordi per evitare il rischio di confusione e di abbattimenti involontari di specie simili, come auspicato dall'ISPRA e al paragrafo 2.6 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

RIENUTO opportuno consentire l'addestramento e l'allenamento dei cani, senza possibilità di sparo, dal 30 agosto 2015 al 17 settembre 2015 come previsto all'art. 34, comma 10 della L.R. n. 17/95;

VISTA la nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: "Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013 ..." con la quale il Ministero, nelle more dell'adozione di piani di gestione nazionali per le specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente, suggerisce alle Regioni per la stesura dei calendari venatori per l'anno 2012/2013, in un'ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione, di adottare, per le specie con uno stato di conservazione non favorevole, carnieri prudenziali, a carattere giornaliero e stagionale;

VISTA la nota prot. n. 0008783 del 20/04/2015 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: "*Stesura dei Piani di gestione per le specie di avifauna di interesse nazionale*" con la quale il Ministero invita nuovamente l'ISPRA a procedere nella realizzazione dei piani di gestione, e nel frattempo, in un'ottica conservazionistica e di mediazione temporanea, ritiene che anche per la prossima stagione venatoria potrebbero essere adottati, per le specie con uno stato di conservazione non favorevole, carnieri prudenziali, a carattere giornaliero e stagionale, sui quali l'ISPRA, ai sensi della normativa vigente, è tenuto ad esprimere il proprio parere;

PRESO ATTO che ad oggi non risulta l'adozione di piani di gestione nazionali per le specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente;

RITENUTO opportuno di fissare, come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e dalla "guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" nell'ottica di mediazione temporanea e

seguendo il principio di precauzione idoneo alla conservazione di queste specie e la loro razionale gestione, un limite di carniere giornaliero e stagionale prudenziale, per le specie:

- beccaccia, rispettivamente di 2 e 20 capi per cacciatore;
- beccaccino, canapiglia, codone, frullino, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, quaglia e tortora, rispettivamente di 5 e 25 capi per cacciatore;
- allodola, rispettivamente di 10 e 100 capi per cacciatore;

CONSIDERATO che la Regione Lazio già nella passata stagione venatoria viste le note del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

- prot. n. 0025473/GAB del 04.12.2014 con la quale viene comunicato che al fine di scongiurare la chiusura negativa del caso EU- PILOT 6955/14/ENVI ed il conseguente avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea, si renderebbe necessario che la stessa Regione modificasse tempestivamente il calendario venatorio approvato, anticipando almeno al 20 gennaio 2015 il termine previsto per la chiusura della caccia alle specie cesena e tordo bottaccio;
- prot. n. 0025981/GAB del 12.12.2014 con la quale facendo seguito alla precedente nota n. 0025473/GAB del 04.12.2014 specifica che qualora la Regione Lazio non proceda alla richiesta modifica del calendario venatorio verrà avviata la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

valutati gli inviti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine di scongiurare la chiusura negativa del caso EU- PILOT 6955/14/ENVI ed il conseguente avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea, ha scelto in via prudenziale di procedere alla modifica del calendario venatorio stagione 2014-2015 come richiesto dal Ministero prevedendo la chiusura della caccia a tali specie al 19 gennaio 2015.

PRESO ATTO che il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle regioni Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, disponendo la modifica del calendario venatorio e la chiusura della caccia per le specie tordo bottaccio, cesena e beccaccia a partire dal 20 gennaio 2015 e determinando, di fatto, la sospensione per le suddette specie, dell'attività venatoria in tutto il territorio nazionale analogamente, nella sostanza, a quanto autonomamente deliberato dalla Regione Lazio;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni già esposte e in quanto, alla data di redazione del presente provvedimento, non è emerso alcun elemento ufficiale da parte degli organi preposti che possa indurre a rivalutare le scelte già operate nel precedente calendario venatorio, e pertanto anche per il calendario venatorio 2015/2016, si ritiene opportuno prevedere la chiusura della caccia alle specie cesena, tordo bottaccio e tordo sassello al 20 gennaio.

CONSIDERATO che, in conformità con la procedura di cui all'articolo 34, comma 3 della legge regionale n. 17 del 1995, per addivenire alla formulazione dell'allegato "Calendario Venatorio 2015-2016", sono stati sentiti:

- le Amministrazioni provinciali;
- l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale;

PRESO ATTO che l'ISPRA con nota n. 26810/T-A 11 del 18.06.2015, ha inviato il parere relativamente all'ipotesi di calendario venatorio 2015-2016, Regione Lazio, ed ha inoltre evidenziato: "ulteriori aspetti rilevanti ai fini della pianificazione e regolamentazione faunistico-

venatoria regionale”, per completare le osservazioni al provvedimento in esame, ha ritenuto opportuno segnalare alla Regione alcune questioni che richiedono un’attenta valutazione:

1. Adempimenti legati all’adesione dell’Italia all’AEWA (attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici);
2. Tipologia di munizioni per lo svolgimento dell’attività venatoria;
3. Valutazione di incidenza della caccia sulla rete Natura 2000;

CONSIDERATA la segnalazione dell’ISPRA in merito agli Adempimenti legati all’adesione dell’Italia all’AEWA, si evidenzia che tale accordo, stipulato nell’ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, nello specifico l’allegato III punto 4.1.4 prevede: “Le parti contraenti s’impegnano ad eliminare gradualmente l’utilizzazione dei pallini di piombo per la caccia nelle zone umide entro il 2000”;

CONSIDERATO che l’impegno delle Parti, cioè degli Stati firmatari, si deve concretizzare attraverso una indicazione normativa nazionale che, tra l’altro, si sta progressivamente attuando, come si evince dalla lettura del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 17 ottobre 2007;

PRESO ATTO che la Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, ha recepito il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 17 ottobre 2007, che prevede per le Zone di Protezione Speciale, tra l’altro il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;

PRESO ATTO che la Regione Lazio con deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 612, avente ad oggetto “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928”, ha mantenuto il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide;

RITENUTO opportuno, a maggior tutela delle specie di uccelli acquatici, estendere il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Lazio, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

RITENUTO opportuno, in via sperimentale, vietare l’utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia di selezione agli ungulati. Le Province provvedono al monitoraggio degli abbattimenti selettivi e inviano alla Regione e all’Osservatorio Faunistico Regionale i relativi dati;

CONSIDERATO che l’IPRA fa rilevare all’Amministrazione regionale che l’uso delle munizioni da caccia contenenti piombo determina effetti negativi sull’ambiente a causa dell’accumulo del metallo che con il tempo subisce processi di alterazione, contaminando diffusamente il terreno. Inoltre molte specie di uccelli selvatici restano avvelenate dal piombo perché ingeriscono pallini, proiettili o loro frammenti raccolti direttamente dal terreno o contenuti nelle carni degli animali feriti e non recuperati o delle interiora degli ungulati abbandonate sul luogo dell’abbattimento. Per

maggiori approfondimenti sull'argomento suggerisce di consultare il Rapporto ISPRA n. 158 (<http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/il-piombo-nelle-munizioni-da-cacciaproblematiche-e-possibili-soluzioni>).

Stante la gravità di queste problematiche la Conferenza delle Parti della Convenzione per la Protezione delle Specie Migratrici (CMS, nota anche come Convenzione di Bonn) ha approvato la Risoluzione n. 11.15 che richiede alle Parti contraenti il superamento dell'uso del piombo nelle munizioni da caccia e l'introduzione dell'obbligo di utilizzare materiali alternativi entro i prossimi tre anni come indicato nelle linee guida allegate al testo della risoluzione (http://www.cms.int/sites/default/files/document/COP11_Doc_23_1_2_Bird_Poisoning_Review_%26_Guidelines_E_0.pdf).

Alla luce di quanto sopra, L'ISPRA suggerisce di intraprendere azioni tese a sensibilizzare i portatori d'interesse, a garantire il passaggio al munizionamento atossico e a valutare eventuali altre misure di prevenzione e mitigazione degli effetti del piombo presente in natura in ottemperanza alla Risoluzione n. 11.15.

RITENUTO opportuno prevedere, attraverso le Province, l'Osservatorio Faunistico Regionale e gli A.T.C. una campagna informativa, sull'utilizzo di munizioni atossiche, tesa a sensibilizzare i portatori di interesse, sull'utilizzo di munizioni alternative per la caccia al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle tradizionali munizioni contenenti piombo in ottemperanza alla Risoluzione n. 11.15 della Conferenza delle Parti della Convenzione per la Protezione delle Specie Migratrici (CMS nota anche come Convenzione di Bonn);

RITENUTO opportuno differire l'individuazione di un termine entro cui bandire definitivamente le munizioni contenenti piombo, all'entrata in vigore di uno specifico divieto normativo a livello statale al riguardo;

PRESO ATTO del suggerimento dell'ISPRA, relativo all'armonizzazione delle misure di tutela previste dalle direttive n. 147/2009/CE e n. 92/43/CEE con la regolamentazione della caccia, che nello specifico richiede di considerare l'opportunità di sottoporre a valutazione d'incidenza non solamente gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria, ma anche i calendari regionali, attraverso una concertazione con i competenti uffici regionali”;

DATO ATTO che la Valutazione di incidenza è prevista dalla normativa comunitaria soltanto per l'adozione di atti a contenuto pianificatorio e programmatico, ma non per il calendario venatorio (Ordinanza TAR Piemonte 691/2010; Ordinanza TAR Marche 624/2010);

CONSIDERATO che il Calendario venatorio regionale 2015-2016 recepisce totalmente le prescrizioni ed i divieti di cui Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 612, avente ad oggetto “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928”;

PRESO ATTO che la citata Sentenza n. 01845/2014 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Ter sul ricorso numero di registro generale 8268 del 2013 al Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2013/2014 in merito alla caccia in aree Rete Europea Natura 2000 così si esprimeva: “..... si desume che il calendario impugnato subordina

l'attività venatoria nelle ZPS a specifiche e più stringenti disposizioni, garantendone la compatibilità con gli obiettivi di conservazione dei relativi habitat.”;

VISTA la nota prot. n. 337127/GR/04/21 del 12/06/2014 della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca con la quale è stata richiesta alla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative di effettuare una valutazione preventiva dell'impatto che le pratiche connesse all'esercizio venatorio possono avere sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. A tale scopo è stato inviato il Documento “Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2014/2015”;

VISTA la nota prot. n. GR03-365950 del 26/06/2014 della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative che esprime valutazioni attinenti alla sfera di Rete Natura 2000 e procedura di valutazione di incidenza di cui alle citate Direttive Comunitarie 2009/147/CE e 92/43/CEE, nonché al DPR n. 357/1997 e s.m.i., e nello specifico, osserva che, il calendario venatorio trasmesso recepisce le misure di conservazione contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 612/2011 “Rete europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale e nelle Zone Speciali di Conservazione”, con particolare riferimento per le disposizioni contenute nell'Allegato B, sezione A) “Divieti”, punto 1) “Attività venatoria”, per quanto applicabili. Osserva altresì che nessuna specie di uccello di Allegato I della Direttiva 2009/147/CE figura nell'elenco delle specie cacciabili nelle ZPS e che l'esclusione della moretta Aythya fuligula da tale elenco contribuisce utilmente a tutelare la moretta tabaccata Aythya nyroca, specie di Allegato I facilmente confondibile con la prima;

PRESO ATTO che la Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative in conclusione, ha ritenuto necessario introdurre nel documento “Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2014/2015” le indicazioni di seguito riportate:

- le Province devono comunicare alla struttura regionale competente, prima dell'inizio della stagione venatoria, le aree di apertura della caccia alla starna *Perdix perdix* specificando la metodologia impiegata per la quantificazione della popolazione presente, la quota di prelievo stabilita e le modalità individuate per la verifica del raggiungimento di detta quota
- si ribadisce il divieto di rilasciare specie di galliformi alloctone sul territorio regionale, a scopo di allenamento e addestramento cani o per altri scopi, con specifico riferimento alla coturnice orientale o chukar *Alectoris chukar* e alla quaglia giapponese *Coturnix japonica*

RITENUTO opportuno recepire anche nel calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2015/2016 le seguenti indicazioni della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative:

- le Province devono comunicare alla struttura regionale competente, prima dell'inizio della stagione venatoria, le aree di apertura della caccia alla starna *Perdix perdix* specificando la metodologia impiegata per la quantificazione della popolazione presente, la quota di prelievo stabilita e le modalità individuate per la verifica del raggiungimento di detta quota;
- necessità di ribadire il divieto di rilascio di specie di galliformi alloctone sul territorio regionale, a scopo di allenamento e addestramento cani o per altri scopi, con specifico riferimento alla coturnice orientale o chukar *Alectoris chukar* e alla quaglia giapponese *Coturnix japonica*;

PRESO ATTO che nel corso della riunione del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale del 08/05/2015 il rappresentante dell'Assessorato Infrastrutture, Politiche abitative, Ambiente ha manifestato la completa disponibilità alla collaborazione con l'Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca per la stesura del calendario venatorio regionale stagione 2015/2016;

VISTA la nota prot. n. 312981/GR/04/21 del 10/06/2015 con la quale la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca informa la Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative che si sta procedendo all'elaborazione del Calendario venatorio per la stagione 2015/2016 e considerato che il calendario della stagione venatoria 2014/2015 ha disciplinato l'attività venatoria nella Regione Lazio nel rispetto della conservazione della fauna selvatica, si ritiene ragionevole per la prossima stagione riproporre un calendario venatorio che ricalchi la struttura del precedente, ed inoltre che si prevede, in recepimento delle indicazioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di inserire una variazione in riduzione del periodo di caccia di dieci giorni per le specie cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*);

CONSIDERATO che con la stessa nota si richiede alla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative di voler segnalare eventuali criticità riscontrate nello svolgimento della precedente stagione venatoria;

VISTA la nota prot. n. 340972 del 24/06/2015 con la quale l'Area Sistemi Naturali della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative comunica: *"A parete di quest'Area, consultata per le vie brevi l'ARP, non si evidenziano criticità che suggeriscano l'opportunità di apportare modifiche alla proposta di calendario venatorio regionale che tra l'altro, come sopra evidenziato, contiene alcuni elementi di maggiore tutela per la fauna rispetto al calendario 2014/2015"*;

RITENUTO opportuno rinviare a successivo provvedimento l'approvazione di specifiche misure a tutela dell'orso bruno marsicano;

VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla Legge 157/92 dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009" (pubblicata sul SO n. 138 alla GURI 25 giugno 2010 n. 146) che, tra l'altro, prevedono che le regioni possano posticipare la chiusura della caccia a specie determinate non oltre la prima decade di febbraio, dopo aver acquisito il parere dell'ISPRA al quale devono uniformarsi (art. 18, comma 2, l. 157/1992);

PRESO ATTO che in sede di Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (CTFVR) è emersa, ai sensi della sopra richiamata previsione normativa, la richiesta di prevedere ad un posticipo della chiusura della caccia alla prima decade di febbraio 2015 per le specie: colombaccio (*Columba palumbus*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); gazza (*Pica pica*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

ATTESO che, in relazione alle caratteristiche di fenologia, distribuzione e consistenza nel Lazio oltre che di status di conservazione, a supporto motivazionale delle scelte in termini di prelievo venatorio a carico delle sopra indicate specie rileva che:

Colombaccio (*Columba palumbus*)

- A livello europeo la specie presenta uno stato generale di conservazione definito sicuro (*BirdLife International*, 2004) e le popolazioni risultano in incremento annuo significativo, maggiore del 5% (*Rete Rurale Nazionale & Lipu*, 2014);
- nel Lazio la specie mostra una distribuzione piuttosto uniforme nei settori collinari ed interni della Regione con un ampliamento dell'area di distribuzione regionale accompagnato da un netto aumento di densità. Anche nel Lazio, come in altre regioni centrali e settentrionali, la specie è interessata da un processo dinamico di ampliamento dell'areale di nidificazione e di consistente aumento degli effettivi nidificanti;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio.
- Ai sensi del Documento ISPRA "*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni*" è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura dell'attività venatoria, esclusivamente in modalità da appostamento, alla prima decade di febbraio;

Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*):

- A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC);
- l'ISPRA nel documento "*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni*" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni".
- la Cornacchia grigia è una specie stanziale ampiamente diffusa sul territorio laziale e per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio in quanto non coincidente con il periodo riproduttivo;

Gazza (*Pica pica*):

- A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC);
- L'ISPRA nel documento "*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni*" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni".
- la Gazza è una specie stanziale ampiamente diffusa sul territorio laziale e per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio in quanto non coincidente con il periodo riproduttivo;

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*):

- A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC);
- L'ISPRA nel documento "*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni*" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni".

- la Ghiandaia è una specie stanziale ampiamente diffusa sul territorio laziale e per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio in quanto non coincidente con il periodo riproduttivo;

VISTA la nota della Direzione Regionale Agricoltura prot. n. 263526/GR/04/21 del 14/05/2015 con la quale è stata inviata all'ISPRA la proposta dell'Amministrazione regionale di consentire dal giorno 1 febbraio al giorno 10 febbraio 2016 l'esercizio venatorio alle seguenti specie:

- colombaccio (*Columba palumbus*);
- cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
- gazza (*Pica pica*);
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*).

VISTO il parere dell'ISPRA, trasmesso con nota protocollo n. 26810/T-A 11 del 18.06.2015 che evidenzia la compatibilità del provvedimento in oggetto con lo stato di conservazione delle specie indicate e con il quadro normativo vigente purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- gli appostamenti utilizzati devono essere collocati:
 - a non meno di 500 metri dalle zone umide, frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia;
 - a distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli;
- l'estensione della stagione venatoria non deve superare l'arco temporale massimo, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 della legge n. 157/72;

PRESO ATTO che il vincolo del non superamento dell'arco temporale massimo, come previsto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 157/1992, risulta rispettato in quanto la Regione Lazio ha previsto, per le specie colombaccio (*Columba palumbus*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*) e ghiandaia (*Garrulus glandarius*), una apertura dell'attività venatoria posticipata al 1 ottobre 2015, rispetto alla data 20.09.2015 potenzialmente prevista ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge 157/1992;

CONSIDERATO che nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel mese di gennaio, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2011 n. 612 Allegato B, la caccia è consentita per soli due giorni, fissati dal calendario venatorio 2015-2016 nei giorni di giovedì e domenica;

RITENUTO opportuno nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) prevedere anche nel periodo dal 01 al 10 febbraio 2016, compresi, l'esercizio dell'attività venatoria nei soli giorni di giovedì e domenica;

RITENUTO opportuno, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/1992, disporre, nel territorio della Regione Lazio, il posticipo della chiusura dell'attività venatoria alle seguenti specie:

- colombaccio (*Columba palumbus*);
- cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
- gazza (*Pica pica*);
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

al giorno 10 febbraio 2016, compresa tale data;

RITENUTO necessario, ai sensi del richiamato art. 18, comma 2, della l. 157/1992, conformarsi alle prescrizioni indicate da ISPRA nel proprio parere trasmesso con nota n. 26810/T-A 11 del 18.06.2015;

VISTI i documenti tecnici:

- *“CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2015-2016 NEL LAZIO”*, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, (Allegato 1), redatto tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni richiamate;
- *“POSTICIPO AL GIORNO 10 FEBBRAIO 2016 DELLA CHIUSURA DELLA CACCIA ALLE SPECIE: COLOMBACCIO, CORNACCHIA GRIGIA, GAZZA E GHIANDAIA. STAGIONE VENATORIA 2015/2016”*, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, (Allegato 2), redatto tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni richiamate;

RITENUTO di dover adottare e pubblicare:

- il *“CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2014-2016 NEL LAZIO”*, allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato 1);
- il *“POSTICIPO AL GIORNO 10 FEBBRAIO 2016 DELLA CHIUSURA DELLA CACCIA ALLE SPECIE: COLOMBACCIO, CORNACCHIA GRIGIA, GAZZA E GHIANDAIA. STAGIONE VENATORIA 2015/2016”*, allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato 2);

DECRETA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

1. Di adottare il *“CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2015-2016 NEL LAZIO”*, allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato 1).
2. Di adottare il *“POSTICIPO AL GIORNO 10 FEBBRAIO 2016 DELLA CHIUSURA DELLA CACCIA ALLE SPECIE: COLOMBACCIO, CORNACCHIA GRIGIA, GAZZA E GHIANDAIA. STAGIONE VENATORIA 2015/2016”*, allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato 2).

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi – Area Attività Istituzionali l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti



Allegato 1

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

***Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E LA
GESTIONE PROGRAMMATA DELL'ESERCIZIO VENATORIO***

**CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE
2015-2016 NEL LAZIO**

Titolo I – Stagione venatoria

Articolo 1

(Stagione venatoria e giornate di caccia)

1. La stagione venatoria ha inizio il 20 settembre 2015 e termina il 31 gennaio 2016 compresi, fatto salvo quanto previsto dal presente calendario venatorio.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Ai sensi dell'Allegato B della DGR 612 del 16 dicembre 2011 in tutte le Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Regione Lazio, vigono i seguenti divieti, applicabili a tutte le tipologie di habitat:

nelle aree in cui l'attività venatoria è consentita:

- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nei giorni di giovedì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati per i quali valgono le disposizioni contenute nel presente calendario venatorio;
- è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- è vietata l'attività venatoria relativamente alla Moretta (*Aythya fuligula*);
- è vietato lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima dell'1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, ad esclusione delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e successive modificazioni;

Ai sensi dell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011:

nelle aree in cui l'attività venatoria è consentita:

- nelle ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione e nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche è vietata l'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;
 - nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide è vietata in data antecedente al 1° ottobre l'apertura dell'attività venatoria relativamente alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*).
4. Ai fini della previsione contenuta nel Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 450/98, a partire dal 1 ottobre 2015, ad ogni cacciatore che ha la residenza anagrafica nel Lazio è consentito l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria, negli altri Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) ricompresi nel territorio regionale, per un numero complessivo di venti giornate, senza pagamento della quota d'iscrizione.

5. Il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo è esteso all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Lazio, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.
6. E' vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia di selezione agli ungulati. Le Province provvedono al monitoraggio degli abbattimenti selettivi e inviano alla Regione e all'Osservatorio Regionale i relativi dati.

Articolo 2
(Giornata venatoria)

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo gli orari definiti per periodi quindicinali, sulla base dell'orario ufficiale dell'osservatorio astronomico di Roma e di seguito indicati, che tengono già conto del periodo in cui vige l'ora legale:

dal 20 settembre 2015	al 30 settembre 2015	dalle ore 6.00	alle ore 19.05	(ora legale)
dal 1 ottobre 2015	al 15 ottobre 2015	dalle ore 6.15	alle ore 18.40	(ora legale)
dal 17 ottobre 2015	al 24 ottobre 2015	dalle ore 6.30	alle ore 18.20	(ora legale)
dal 25 ottobre 2015	al 15 novembre 2015	dalle ore 5.45	alle ore 17.00	
dal 16 novembre 2015	al 30 novembre 2015	dalle ore 6.10	alle ore 16.45	
dal 2 dicembre 2015	al 14 dicembre 2015	dalle ore 6.25	alle ore 16.40	
dal 16 dicembre 2015	al 31 dicembre 2015	dalle ore 6.35	alle ore 16.45	
dal 2 gennaio 2016	al 14 gennaio 2016	dalle ore 6.35	alle ore 16.55	
dal 16 gennaio 2016	al 31 gennaio 2016	dalle ore 6.30	alle ore 17.15	

2. Fa eccezione la caccia alla specie beccaccia (*Scolopax rusticola*) che inizia alle ore 8.00 e termina mezz'ora prima degli orari di cui al comma 1.

Titolo II – Esercizio della caccia

Articolo 3
(Modalità e forme di caccia)

1. L'esercizio venatorio è consentito, dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 compresi, nelle forme previste dalla legge regionale n. 17/95, art. 30 comma 1. L'esercizio venatorio in forma vagante è consentito anche con l'ausilio del cane. Dal 2 gennaio 2016 al 31 gennaio 2016, l'uso del cane da seguita è consentito esclusivamente nei casi previsti nei seguenti comma 2 e 3.
2. Il Presidente della Provincia può disporre dal 2 gennaio 2016 al 31 gennaio 2016, stabilendone le modalità, l'uso dei cani da seguita a squadre autorizzate per la caccia alla volpe, esclusivamente nei territori ove è consentita la caccia in forma programmata o a gestione privata e non interessati dalle azioni di immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

3. L'esercizio venatorio in forma vagante con l'ausilio del cane da seguita è consentito dal 2 gennaio 2016 al 31 gennaio 2016 compresi, limitatamente alla caccia alla specie cinghiale (*Sus scrofa*), nei tempi e nei modi disciplinati dai regolamenti provinciali approvati ai sensi dell'art. 34, comma 13 della L. R. 17/95.
4. La preparazione degli appostamenti temporanei di caccia non deve essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, d'interesse economico, salvo che non si tratti di residui della potatura, né con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta, di cui alla Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61.
5. Gli appostamenti temporanei non possono essere installati prima di tre ore dall'inizio dell'orario di caccia stabilito al precedente articolo 2, comma 1, il sito dell'appostamento temporaneo, al termine dell'azione di caccia, deve essere liberato del materiale usato a cura di colui che ne ha fruito.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. E' altresì tenuto, prima di lasciare l'appostamento, alla raccolta dei bossoli intorno al sito usato.
7. Non è consentito l'esercizio venatorio in forma vagante a meno di 200 metri da ogni appostamento temporaneo di caccia, quando il medesimo sia in effettivo servizio.
8. Non è consentito installare un appostamento temporaneo di caccia a meno di 100 metri da un altro appostamento temporaneo di caccia.
9. Non è consentita la posta serale e mattutina alla beccaccia (*Scolopax rusticola*), la posta serale alla lepre europea (*Lepus europaeus*), né la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino (*Gallinago gallinago*).

Articolo 4 (Carniere)

1. Per ogni giornata di caccia consentita, ciascun cacciatore non potrà abbattere complessivamente più di due capi fra quelli appartenenti alle sotto elencate specie di fauna selvatica, e comunque con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie:

lepre europea (<i>Lepus europaeus</i>)	1 capo
starna (<i>Perdix perdix</i>)	1 capo
beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>)	2 capi
cinghiale (<i>Sus scrofa</i>)	2 capi
coniglio selvatico (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	2 capi
fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>)	2 capi

2. Per le specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia, il carniere di ciascun titolare di licenza di caccia non può superare, compresi quelli di cui al comma 1, il **limite complessivo di venti capi**, e comunque con i limiti si seguito indicati:
 - non più di cinque capi per ogni specie di: beccaccino (*Gallinago gallinago*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acuta*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), moriglione (*Aythya ferina*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), quaglia (*Coturnix coturnix*) e tortora (*Streptopelia turtur*);

- non più di dieci capi per ogni specie di: allodola (*Alauda arvensis*), alzavola (*Anas crecca*), colombaccio (*Columba palumbus*), fischione (*Anas penelope*), folaga (*Fulica atra*), germano reale (*Anas platyrhynchos*).
3. Per l'intera stagione venatoria 2015/2016, a ciascun cacciatore è consentito abbattere complessivamente:
- non più di cinque capi per ogni specie di: lepre europea (*Lepus europaeus*) e starna (*Perdix perdix*);
 - non più di dieci capi della specie fagiano (*Phasianus colchicus*);
 - non più di venti capi per ogni specie di: beccaccia (*Scolopax rusticola*);
 - non più di venticinque capi per ogni specie di: beccaccino (*Gallinago gallinago*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acuta*), frullino (*Lymnocyrtus minimus*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), moriglione (*Aythya ferina*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), quaglia (*Coturnix coturnix*) e tortora (*Streptopelia turtur*);
 - non più di cento capi della specie allodola (*Alauda arvensis*).

Tabella riassuntiva art. 4 commi 1, 2 e 3

SPECIE	limite giornaliero	limite stagionale
lepre europea (<i>Lepus europaeus</i>)	1 capo	5 capi
starna (<i>Perdix perdix</i>)	1 capo	5 capi
beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>)	2 capi	20 capi
cinghiale (<i>Sus scrofa</i>)	2 capi	non previsto
coniglio selvatico (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	2 capi	non previsto
fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>)	2 capi	10 capi
beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>)	5 capi	25 capi
canapiglia (<i>Anas strepera</i>)	5 capi	25 capi
codone (<i>Anas acuta</i>)	5 capi	25 capi
frullino (<i>Lymnocyrtus minimus</i>)	5 capi	25 capi
marzaiola (<i>Anas querquedula</i>)	5 capi	25 capi
mestolone (<i>Anas clypeata</i>)	5 capi	25 capi
moriglione (<i>Aythya ferina</i>)	5 capi	25 capi
pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>)	5 capi	25 capi
quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>)	5 capi	25 capi
tortora (<i>Streptopelia turtur</i>)	5 capi	25 capi
allodola (<i>Alauda arvensis</i>),	10 capi	100 capi
alzavola (<i>Anas crecca</i>)	10 capi	non previsto
colombaccio (<i>Columba palumbus</i>)	10 capi	non previsto
fischione (<i>Anas penelope</i>)	10 capi	non previsto
folaga (<i>Fulica atra</i>)	10 capi	non previsto
germano reale (<i>Anas platyrhynchos</i>)	10 capi	non previsto
cesena (<i>Turdus pilaris</i>)	20 capi	non previsto
cornacchia grigia (<i>Corvus corone cornix</i>)	20 capi	non previsto
gallinella d'acqua (<i>Gallinula chloropus</i>)	20 capi	non previsto
gazza (<i>Pica pica</i>)	20 capi	non previsto
ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>)	20 capi	non previsto
merlo (<i>Turdus merula</i>)	20 capi	non previsto
porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	20 capi	non previsto
tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)	20 capi	non previsto
tordo sassello (<i>Turdus iliacus</i>)	20 capi	non previsto
volpe (<i>Vulpes vulpes</i>)	20 capi	non previsto

4. Nelle aziende faunistico venatorie, il prelievo venatorio, per le specie determinanti il proprio indirizzo faunistico e comunque ricomprese negli elenchi di cui al successivo articolo 7, comma 1, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 6 del medesimo articolo, è attuato secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia, senza limite di carniere giornaliero. Per le specie non determinanti l'indirizzo faunistico, il prelievo venatorio è attuato secondo le limitazioni previste dal presente Calendario Venatorio.
5. Nelle aziende agri-turistico venatorie sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, per tutta la stagione venatoria, di fauna selvatica delle specie riprodotte in allevamento artificiale, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 34, comma 1, della L. R. 17/95, senza limiti di carniere.

Articolo 5

(Addestramento e allenamento dei cani)

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito, senza possibilità di sparo, dal 30 agosto 2015 al 17 settembre 2015 compresi, dal sorgere del sole alle ore 19.00, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 17/95, art. 17, commi 3 e 7-bis come introdotto dall'art. 69 della legge regionale n. 11/2004, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, nei terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito a distanza inferiore a mt. 500 da zone di tutela faunistica. La stessa attività può essere sospesa con provvedimento della Provincia per particolari ragioni di tutela e di incremento della fauna selvatica.
2. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), fermo restando le modalità di cui al comma 1, l'addestramento ed allenamento dei cani è consentito dal 2 settembre 2015 al 17 settembre 2015 compresi.

Articolo 6

(Tesserino venatorio regionale)

1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 20, della L. R. n. 17/95, il tesserino venatorio viene rilasciato dalla Provincia di residenza anche per il tramite dei Comuni.
3. E' cura del titolare del tesserino che, all'inizio della stagione venatoria, vengano registrate sullo stesso la forma di caccia prescelta in via esclusiva, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) attribuiti, sia regionali che extraregionali e l'eventuale appartenenza a squadra di caccia al cinghiale.
4. Il cacciatore, giornalmente, all'inizio dell'esercizio della propria attività venatoria, come definito ai commi 2 e 3 dell'art. 12 della Legge 157/92, dovrà marcare la giornata di caccia, utilizzando penna ad inchiostro indelebile, negli appositi spazi del tesserino venatorio, l'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) o l'Istituto faunistico privato o la fruizione del pacchetto delle giornate consentite ai sensi dell'articolo 1, comma 4.
5. Deve essere altresì indicato il prelievo con le seguenti modalità:

- dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e della specie beccaccia (*Scolopax rusticola*);
 - al termine della giornata di caccia, il numero complessivo dei capi abbattuti di selvaggina migratoria e delle specie cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e volpe (*Vulpes vulpes*).
6. Il deposito dei capi deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio intorno al pallino (•) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.
7. Il tesserino venatorio è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate.
8. Ai sensi della L. R. 17/95, art. 20 comma 6, il tesserino venatorio deve essere restituito al Comune, tramite il quale è stato rilasciato, entro e non oltre il 31 marzo 2016. La mancata o tardiva riconsegna del tesserino venatorio comporta l'applicazione della sanzione di cui alla L. R. 17/95, art. 47 comma 2.
9. Al fine di dare adempimento a quanto stabilito della direttiva 2009/147/CE le Province provvedono alla raccolta dei dati contenuti nei tesserini venatori stagione 2015-2016, i suddetti dati devono essere trasmessi alla Regione Lazio entro e non oltre il 15.09.2016.

Titolo III – Calendario venatorio

Articolo 7

(Periodi di caccia e specie cacciabili)

1. Durante la stagione venatoria di cui al precedente articolo 1, comma 1, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:
- a) Specie cacciabili dal 20 settembre 2015 al 31 ottobre 2015:
quaglia (*Coturnix coturnix*), tortora (*Streptopelia turtur*).
 - b) Specie cacciabili dal 20 settembre 2015 al 31 dicembre 2015:
coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), fagiano (*Phasianus colchicus*), merlo (*Turdus merula*).
 - c) Specie cacciabili dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016:
alzavola (*Anas crecca*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acuta*), fischione (*Anas penelope*), folaga (*Fulica atra*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), moriglione (*Aythya ferina*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), volpe (*Vulpes vulpes*).
 - d) Specie cacciabili dal 20 settembre 2015 al 6 dicembre 2015:
lepre europea (*Lepus europaeus*).

- e) Specie cacciabili dal 1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015:
allodola (*Alauda arvensis*).
- f) Specie cacciabili dal 1 ottobre 2015 al 20 gennaio 2016:
beccaccia (*Scolopax rusticola*), cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*).
- g) Specie cacciabili dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016:
colombaccio (*Columba palumbus*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*).
- h) Specie cacciabile dal 1 ottobre 2015 al 30 novembre 2015:
starna (*Perdix perdix*):
- nelle aree ove le Province accertano l'avvenuta stabilizzazione di popolazioni reintrodotte e, attraverso un costante monitoraggio, dimostrino la sostenibilità del prelievo venatorio, che comunque non deve superare il 15% della consistenza autunnale stimata, anche in relazione con il successo riproduttivo annuale di ogni popolazione ed il relativo piano di conservazione;
 - nelle aree oggetto di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani di prelievo proposti dagli Ambiti Territoriali di Caccia o dalle Aziende Faunistico Venatorie approvati dalla Provincia, condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di densità comunque in grado di garantire la sostenibilità del prelievo stesso.
- La caccia alla starna è comunque vietata nelle aree con attuale presenza di residue popolazioni ancora capaci di autoriprodursi (compresa una fascia di rispetto circostante di circa 10 km, da prevedersi anche nel caso in cui le medesime popolazioni siano localizzate entro il perimetro di aree protette), nonché nelle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzati alla costituzione di popolazioni stabili, fino ad avvenuta stabilizzazione.
- Le Province devono comunicare alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, prima dell'inizio della stagione venatoria, le aree di apertura della caccia alla starna (*Perdix perdix*) specificando la metodologia impiegata per la quantificazione della popolazione presente, la quota di prelievo stabilita e le modalità individuate per la verifica del raggiungimento di detta quota.
- i) Specie cacciabili dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016:
cinghiale (*Sus scrofa*).

2. Le Province, nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 34, comma 13, della L. R. n. 17/1995, possono anticipare l'esercizio venatorio alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) a partire dal 1 ottobre 2015 compreso, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 commi 1 e 2 della Legge n.157/1992.
3. Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura alle specie: fagiano (*Phasianus colchicus*) e lepre europea (*Lepus europaeus*). Le Province accertato lo status locale delle popolazioni di lepre europea (*Lepus europaeus*), a seguito di censimenti e/o stime d'abbondanza, possono ridurre il carniere stagionale previsto all'articolo 4. Le Province escludono il ripopolamento artificiale della lepre europea (*Lepus europaeus*) nelle aree occupate dalla lepre italiana (*Lepus corsicanus*) di cui vi è prova scientifica, validata da parte dell'ISPRA.

Si ribadisce il divieto di rilasciare specie di galliformi alloctone sul territorio regionale, a scopo di allenamento e addestramento cani o per altri scopi, con specifico riferimento alla coturnice orientale o chukar (*Alectoris chukar*) e alla quaglia giapponese (*Coturnix japonica*).

4. Il prelievo della specie fagiano (*Phasianus colchicus*) è consentito dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016:
 - nelle aziende faunistico venatorie, che riportano tali specie nell'indirizzo faunistico secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia. Nelle aziende agri-turistico venatorie il prelievo è consentito nel medesimo periodo;
 - nelle aree oggetto di interventi di gestione secondo le previsioni di piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalla Provincia, condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di popolazioni in grado di garantire il prelievo stesso.
5. Il prelievo delle specie: capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*) e muflone (*Ovis musimon*) è consentito esclusivamente nelle aziende faunistico venatorie che riportano tali specie nell'indirizzo faunistico, dal 1 ottobre 2015 al 30 novembre 2015, nei limiti previsti da specifico piano approvato dalla Provincia competente per territorio, ai sensi della D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999.
6. Salvo quanto previsto al comma 5, il prelievo degli ungulati (cinghiale escluso) può essere effettuato solo nella forma della caccia di selezione. Detta attività può essere autorizzata, ai sensi della normativa vigente, dalle Province con l'approvazione di adeguati piani di abbattimento selettivi ponderati sulla base di appositi censimenti, previo parere dell'ISPRA. Le Province, inoltre, predispongono l'elenco nominativo dei soggetti che, a seguito della frequentazione di un apposito corso organizzato dalle Province stesse, sono autorizzati ad esercitare la caccia di selezione.
7. Nelle aziende faunistico venatorie, per la caccia di cui al comma 6, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del disciplinare di funzionamento approvato con la D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999.

Articolo 8 (Deroghe)

1. Le Province, nel periodo compreso fra il 2 gennaio 2016 ed il 31 gennaio 2016, possono introdurre, con giustificate motivazioni, regolamentandole, ulteriori limitazioni alle modalità di caccia alla fauna selvatica migratoria. Tali limitazioni per essere operative devono essere comunicate alla Regione almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore, la Regione provvederà alla pubblicazione sul sito regionale.
2. Ai sensi dell'art. 34, comma 2 della L. R. n. 17/1995, acquisito il parere dell'ISPRA e del C.T.F.V.R., con successivo provvedimento, potranno essere modificati, per le specie di cui al precedente articolo 7, i periodi di caccia e quello per l'addestramento e l'allenamento dei cani.

Titolo IV – Norme generali

Articolo 9 (Disposizioni particolari)

1. Con separato provvedimento verrà regolamentata l'attività venatoria nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale; in mancanza di tale provvedimento la caccia nella suddetta area di protezione è vietata.
2. Con separato provvedimento verranno approvate specifiche misure a tutela dell'orso bruno marsicano da applicarsi nell'area critica: "Monti del Cicolano", "Monti Ernici", "Area contigua al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise" e nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) con presenza di orso bruno.

Articolo 10 (Divieti)

1. L'attività venatoria è soggetta ai divieti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, alle disposizioni regionali nonché del Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 11 (Sanzioni)

1. Ai trasgressori delle norme e delle disposizioni sull'attività venatoria si applicano le sanzioni previste dagli articoli 30, 31 e 32 della Legge 157/1992, dagli articoli 46, 47 e 48 della L. R. n. 17/1995 e dall'art. 4 della L. R. n. 3/2002.

Articolo 12 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni



REGIONE
LAZIO

Allegato 2

***ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA***

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

***Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E LA
GESTIONE PROGRAMMATA DELL'ESERCIZIO VENATORIO***

**POSTICIPO AL GIORNO 10 FEBBRAIO 2016
DELLA CHIUSURA DELLA CACCIA ALLE
SPECIE: COLOMBACCIO, CORNACCHIA GRIGIA,
GAZZA E GHIANDAIA
STAGIONE VENATORIA 2015/2016**

Posticipo dell'attività venatoria

1. Ai sensi delle previsioni dell'art. 18, comma 2, della l. 157/1992, nel territorio della Regione Lazio, dal giorno 1 febbraio al giorno 10 febbraio 2016 compreso è consentito l'esercizio venatorio alle seguenti specie:
 - colombaccio (*Columba palumbus*);
 - cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
 - gazza (*Pica pica*);
 - ghiandaia (*Garrulus glandarius*).
2. L'esercizio venatorio di cui alla precedente punto 1. è consentito:
 - ai cacciatori con residenza anagrafica nella Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria e/o come secondo A.T.C.; per la sola specie colombaccio (*Columba palumbus*), l'esercizio venatorio è consentito anche in regime di mobilità, di cui all'articolo 1, comma 4 del Documento “CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2015-2016 NEL LAZIO”, nel limite stagionale di venti giornate.
 - ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dalla Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria.
3. Nel periodo compreso tra il giorno 01 ed il giorno 10 febbraio 2016, compresi, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente da appostamento fisso e/o da appostamento temporaneo.
4. Gli appostamenti utilizzati devono essere collocati:
 - a non meno di 500 metri dalle zone umide, frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia;
 - a distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli;
5. L'esercizio venatorio è consentito senza l'ausilio del cane.
6. L'esercizio venatorio è consentito dalle ore 6.15 alle ore 17.30.
7. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) la caccia è consentita nei soli giorni di giovedì e domenica.
8. Il limite di carniere giornaliero, per ciascun cacciatore, è stabilito nella misura di venti capi complessivi delle specie autorizzate, dei quali, comunque, non più di cinque capi per la specie Colombaccio (*Columba palumbus*).
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, al “*Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2015/2016*”.